Anno 1871. — Roma — Venerdì, 6 Ottobre — Num. 27[illegible]

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48

Solo Giornale, senza i Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZA.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n° 3/4;

In Firenze, via del Castellaccio, numero 12;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 462 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª);

Visto il Reale decreto del 19 luglio 1871, numero 354 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Uditi la Corte dei conti, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'attuazione della legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª).

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 1° ottobre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Regolamento *per la riscossione delle imposte dirette.*

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali.

Art. 1. Il prefetto nei primi due mesi dell'anno che precede quello nel quale deve aver principio il contratto dell'esattoria, convoca i Consigli comunali perchè deliberino se il comune abbia a riunirsi o mantenersi in consorzio con altri, e con quali; e, nei comuni di popolazione superiore a sessantamila abitanti se sia da dividerne il territorio in più esattorie e con quale circoscrizione.

Le Giunte comunali presentano al Consiglio le loro proposte previo concerto colle Giunte degli altri comuni coi quali reputino conveniente d'associarsi.

Art. 2. Le deliberazioni dei Consigli comunali si trasmettono non oltre il 15 marzo dal sindaco al prefetto.

Ove non sia presa deliberazione, il comune si intende isolato e con unica esattoria.

Sulle deliberazioni pervenutegli, il prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale, e, nel caso di divisione di un territorio comunale in più esattorie, anche quello dell'intendente di finanza, approva con decreto la formazione dei consorzi, la divisione in più esattorie dei comuni di popolazione superiore a 60,000 abitanti; e manda a pubblicare per mezzo dei sindaci la tabella generale delle esattorie della provincia, con indicazione delle circoscrizioni e delle sedi dell'ufficio.

Questo decreto colla tabella si comunica alla Deputazione provinciale ed all'intendente di finanza prima del giorno 15 di aprile.

Art. 3. Non più tardi del 30 aprile il prefetto convoca i Consigli comunali e i sindaci dei comuni associati perchè deliberino:

1° Se l'esattore abbiasi a nominare ad asta pubblica o sopra terna;

2° Sull'aggio sul quale deva aprirsi l'asta o conferirsi l'esattoria sopra terna, e che sarà determinato in ragione d'ogni centinaio di lire;

3° Se sia da affidare ad altri che all'esattore il servizio di cassa del comune;

4° Sulla misura della cauzione da prestarsi dall'esattore per le tasse locali ed altre riscossioni che gli siano affidate oltre alle imposte erariali ed alle sovrimposte comunali e provinciali.

Nella stessa occasione le rappresentanze dei consorzi deliberano pure sui capitoli speciali e quando dei due modi di nomina abbiano scelto quello della terna, e di commetterne la proposta ad una delegazione, ne nominano i membri.

I capitoli speciali pei comuni isolati sono stabiliti dalle rispettive Giunte in tempo da essere trasmessi al prefetto, e da lui approvati dentro i primi venti giorni di maggio.

In essi capitoli si determinano le particolari norme occorrenti per facilitare la riscossione secondo le diverse circostanze locali, e si precisano, sempre che ne sia il caso, gli obblighi dell'esattore come cassiere del comune.

Se non fu presa deliberazione sul modo della nomina dell'esattore, si ritiene quello per concorso ad asta pubblica.

Quando non fu scelto altro cassiere comunale, il servizio di cassa s'intende affidato all'esattore.

Art. 4. Per la validità delle adunanze del consorzio occorre l'intervento almeno della metà dei sindaci che compongono la rappresentanza, e le deliberazioni devono prendersi alla maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando il consorzio è formato da due comuni, ciascuna Giunta comunale aggiunge al sindaco un secondo rappresentante; e perchè le deliberazioni sieno valide è necessaria la presenza di almeno tre membri.

In caso di parità di voti ha preponderanza quello del presidente.

Art. 5. Entro i primi venti giorni di maggio il prefetto provvede, secondo le proprie attribuzioni, sulle deliberazioni prese dai Consigli comunali e dalle rappresentanze dei consorzi di cui è parola all'articolo 4, e stabilisce la misura massima dell'aggio, quando non vi abbiano provveduto in tempo le rappresentanze comunali o consorziali.

Ove la nomina si faccia per terna, il prefetto richiama i sindaci o i presidenti di consorzio a invitare con pubblico avviso o per lettera gli aspiranti a presentare le loro domande. Questa nomina dai sindaci o dai presidenti si trasmette al prefetto per l'approvazione non più tardi del 10 di giugno. Trascorso detto termine senza che sia presentata la nomina, si addiviene agli esperimenti d'asta nei modi generalmente prescritti, e sulla base dell'aggio fissato per la nomina a terna.

Le nomine a terna devono essere corredate:

a) Dalla dichiarazione del nominato che accetta la nomina per il quinquennio alle condizioni stabilite dalla legge, dal presente regolamento, dal decreto reale sulla riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, dai capitoli generali e speciali;

b) Dal certificato del deposito richiesto per i concorrenti all'asta dall'articolo 7 della legge e che sarà determinato in base ai dati posseduti dai comuni ed a quelli loro forniti dall'intendente delle finanze.

Ove la nomina avvenga per asta, il prefetto comunica all'intendente tutte le notizie e gli elementi che esso possiede, o che gli vengono forniti dal comune o dalla provincia, necessari alla compilazione degli avvisi coi quali aprire il concorso.

L'intendente traduce nell'avviso d'asta la cauzione da prestare dall'esattore addizionando ad una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali la somma deliberata dai Consigli comunali e consorziali a mente del n. 4 del precedente art. 3, le imposte erariali e le sovrimposte comunali e provinciali, compresa quella stabilita per le tasse locali e le altre riscossioni che gli fossero affidate.

Per quanto concerne le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali, la cauzione è determinata in base alle resultanze dei ruoli dell'anno in corso, non tenuto conto dell'aggio di riscossione e dell'imposta erariale dovuta dal Demanio dello Stato.

Art. 6. Non più tardi del 1° luglio, l'intendente di finanza fa inserire nel giornale degli annunzi giudiziari e pubblicare nel capoluogo della provincia gli avvisi d'asta. Per mezzo degli agenti delle imposte egli fa altresì pubblicare gli avvisi d'asta alla casa del comune o dei comuni associati o in altri luoghi ai quali trovasse conveniente di estendere la pubblicazione.

Possibilmente si fa un solo avviso d'asta per tutte le esattorie d'uno stesso distretto d'agenzia d'imposte, ma col dinotare in apposita tabella i dati relativi a ciascuna esattoria.

Art. 7. Oltre le indicazioni contenute nell'articolo 7 della legge, gli avvisi d'asta contengono le seguenti:

a) La somma della cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto, compresa quella per la riscossione della tassa di macinazione;

b) Il prezzo di Borsa al quale sono accettati i titoli di Debito Pubblico in deposito a garanzia dell'asta da desumersi dal listino inserito nell'ultimo numero della *Gazzetta Ufficiale*;

c) Il modo di effettuare il deposito d'asta, cioè, o per consegna alla Commissione che tiene l'asta, o per regolare produzione di quietanza della Cassa del comune, o di quella della provincia, o della Tesoreria governativa;

d) Quelle fra le condizioni dei capitoli speciali che si reputasse opportuno d'inserirvi;

L'avviso d'asta indica inoltre:

e) Che le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e, quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto della aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della legge;

f) Che dei depositi fatti a garanzia dell'asta, trattenuto quello dell'aggiudicatario, gli altri sono restituiti appena finita l'asta;

g) Che le spese d'asta, del contratto e della cauzione si pagano dall'aggiudicatario.

Art. 8. I titoli del Debito Pubblico da depositarsi possono essere tanto al portatore quanto nominativi.

Nel primo caso devono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate; nel secondo caso devono essere attergati di cessione *in bianco* con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

Art. 9. L'intendente provvede in quanto lo riguarda, a che abbiano effetto le disposizioni contenute nell'avviso d'asta, alla trasmissione in tempo dei capitoli generali e speciali nei luoghi dove si tien l'asta ed in altri dove abbiano ad essere ostensibili, ed allo invio dei certificati della avvenuta inserzione ed affissione degli avvisi.

Art. 10. A cura di chi presiede l'asta si tengono affissi nella sala:

a) L'avviso d'asta;

b) Un altro avviso dove s'indichi se l'asta si tiene a candela vergine con allora riportarsi nell'avviso l'articolo 94, ossivvero per offerte segrete, nel qual caso vi sono riportati gli articoli 93 e 95 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

In nessuno dei due casi è ammessa offerta di ribasso inferiore a un centesimo di lira per ogni cento lire.

Art. 11. I delegati della rappresentanza consorziale a presiedere l'asta non sono meno di tre oltre il segretario del comune in cui si tiene l'asta e il delegato governativo.

Il presidente del consorzio, in caso di mancanza di taluno dei delegati, invita il supplente che dovrà essere già stato designato dalla rappresentanza.

Il delegato governativo ed il suo supplente vengono sempre destinati dall'intendente che li sceglie fra gli agenti delle imposte od altri funzionari dell'amministrazione od anche fra idonee persone dimoranti nel luogo.

Art. 12. La presidenza all'asta richiede da ciascun offerente, man mano che si presenta, l'espressa dichiarazione che esso od il suo mandante o la persona da dichiararsi non si trovano in alcuna delle incompatibilità contemplate dall'articolo 14 della legge. Coloro che non facessero tale dichiarazione o contro i quali fosse notoria la sussistenza di taluna di dette incompatibilità, non sono ammessi all'asta.

Art. 13. Chiusa l'asta, la presidenza ne proclama il risultato e restituisce i depositi fatti, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

Nel verbale d'asta si notano le fatte pubblicazioni nei luoghi prescritti, il numero del giornale della provincia dove fu inserito l'avviso, tutte le operazioni che si sono succedute e gli incidenti avvenuti, le offerte ed i depositi fatti dagli aspiranti.

Quando avviene l'aggiudicazione, il verbale si chiude colla dichiarazione che gli esemplari dell'avviso d'asta, dei capitoli generali e speciali, firmati dall'aggiudicatario, formano parte integrante del verbale stesso insieme alla procura che fosse stata presentata, e colla riserva della approvazione del prefetto.

Il verbale d'asta deve sottoscriversi dall'aggiudicatario, il quale elegge il suo domicilio, quando già non ve lo abbia, dentro il territorio del comune o del consorzio. Alla sua susseguono le firme dei componenti la presidenza all'asta, del delegato governativo, e del segretario.

Art. 14. Compiuto il procedimento dell'asta, il sindaco od il presidente del consorzio trasmettono il verbale e i relativi documenti al prefetto, il quale, sentita la Deputazione provinciale, dà o rifiuta l'approvazione.

Non può essere rifiutata l'approvazione per ciò solo che dopo pronunciata l'aggiudicazione siano state presentate offerte migliori.

La decisione del prefetto si trasmette al sindaco o al presidente, che la notifica al domicilio dell'aggiudicatario.

Di questa notificazione si fa constare da ricevuta del notificato o da referto del messo comunale; e dal giorno in cui avviene cominciano a decorrere i termini entro i quali l'aggiudicatario deve portare al completo la cauzione giusta il successivo art. 18.

Art. 15. Quando l'aggiudicazione non siasi potuta pronunciare per difetto di almeno due concorrenti, si procede ad un secondo esperimento nei termini e modi indicati nell'articolo 11 della legge, e si fa luogo all'aggiudicazione quand'anche non si presenti che un solo offerente

E di ciò fatta menzione nell'avviso d'asta che l'intendente emette a richiesta del sindaco o del presidente del consorzio

Art. 16. Riuscito inutile o non approvato dal prefetto anche il secondo esperimento d'asta, si provvede alla nomina dell'esattore sopra terna, col procedimento indicato all'art. 5.

Art. 17. Il prefetto tiene in evidenza e comunica all'intendente di finanza, di mano in mano che sono da lui approvate, tutte le nomine degli esattori.

Per quei comuni o consorzi che col giorno 31 ottobre non avessero nè aggiudicata l'esattoria all'asta, nè nominato l'esattore sopra terna, provvede il prefetto nei modi e agli effetti prescritti dall'articolo 13 della legge.

Art. 18. Semprechè occorra di provvedere a qualche esattoria durante il corso del quinquenniale periodo, non potrà col provvedimento oltrepassarsi il termine del quinquennio, per modo che per tutte vada la rinnovazione dei contratti relativi a coincidere nella stessa scadenza.

In questi casi, se è il comune che provvede, i termini fissati tanto agli atti preliminari quanto ai contratti si adattano alle circostanze dal prefetto sulla richiesta del comune o del consorzio.

Art. 19. L'esattore, nei trenta giorni da quello in cui gli venne notificata l'approvazione della aggiudicazione d'asta, o della nomina sopra terna, deve presentare alla Giunta del comune, od alla rappresentanza del consorzio, la cauzione prescritta dagli articoli 16, 17 e 101 della legge nell'ammontare indicato nell'avviso d'asta.

La cauzione in rendita pubblica italiana consolidata può essere prestata, o mediante deposito di cartelle al portatore presso la Cassa dei depositi e prestiti, o mediante annotazione di ipoteca da farsi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Nel primo caso l'esattore deve esibire la polizza della Cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione dell'esattoria.

Nel secondo caso deve presentare le iscrizioni della rendita già annotate del vincolo d'ipoteca.

Il corso medio del semestre anteriore a quello in cui ebbe luogo l'aggiudicazione e su cui si valuta nella cauzione la rendita pubblica è desunto sulla media del semestre precedente dal Ministro del commercio e comunicato agli intendenti da quello delle Finanze.

Quando nel termine stabilito per la prestazione della cauzione non siano compiute le operazioni per l'emissione dei titoli contemplati nei precedenti capoversi, l'esattore deve esibire frattanto la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, o dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, o dagli uffizi di prefettura e sottoprefettura, secondochè la presentazione dei titoli da depositarsi o da annotarsi d'ipoteca sia stata fatta direttamente o per mezzo dei detti uffizi.

Alle cartelle al portatore da depositarsi ed a quelle che si presentano per essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate d'ipoteca, devono essere unite le cedole semestrali non ancora maturate.

I certificati d'iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo od ipoteca e corredati dell'atto di consenso del titolare al vincolo di ipoteca.

L'atto di consenso può essere dato o per dichiarazione da farsi alla Direzione Generale del Debito Pubblico od agli uffizi di prefettura e sottoprefettura o per atto notarile.

La rendita che si deposita o si annota di ipoteca deve corrispondere ad un minimo o ad un multiplo d'iscrizione.

Per le cauzioni in beni stabili, l'esattore esibisce le prove di proprietà, di possesso, del loro valore e della loro libertà nei modi e nelle forme prescritte dall'articolo 17 della legge, oltre le prove che potessero essere richieste nei capitoli generali o speciali.

I fabbricati devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione; ed il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione fino allo scioglimento della cauzione.

Art. 20. Nell'esame dell'idoneità della cauzione non si tien conto dei vincoli o delle ipoteche dipendenti da un'esattoria di imposte dirette che vada a scadere all'entrare in esercizio dei nuovi contratti, purchè si presenti un certificato delle autorità comunali e del ricevitore provinciale, che a tutto quel giorno l'esattore non rimane in debito, e fermo nell'esattore l'obbligo di esibire un certificato di finale liberazione al termine del contratto in corso.

Art. 21. La Giunta o la rappresentanza del consorzio colla maggiore sollecitudine esaminano la cauzione presentata, e quando la accettino ne trasmettono tosto le carte al prefetto, perchè ne riconosca l'idoneità dopo sentita la Deputazione provinciale.

Quando la Giunta, o la rappresentanza del consorzio, o il prefetto giudicano insufficiente o non abbastanza giustificata la cauzione offerta, possono ordinare una stima dei beni a mezzo di periti a loro scelta, o richiedere nuovi documenti, od anche un supplemento di cauzione. L'esattore è tenuto a soddisfare a tali richieste nei termini e sotto le comminatorie dell'art. 18 della legge.

Anche quando per ritardi frapposti dall'esattore abbia a provvedere il prefetto, l'aggiudicatario, oltre alla perdita del deposito, risponde sempre delle spese e dei danni.

Art. 22. Accettata, riconosciuta e costituita che sia la cauzione, la Giunta o la Rappresentanza del consorzio e nei congrui casi il prefetto, stipulano contratto per atto pubblico, in concorso dell'esattore e di chi presta cauzione.

Nel contratto si fa constare del conferimento dell'esattoria dato dal comune o dal consorzio o dal prefetto, della durata dell'appalto, dell'aggio, della natura e consistenza della cauzione, delle particolari condizioni e degli obblighi convenuti. È sempre fatto espresso riferimento alla legge ed al presente regolamento, non che ai capitoli generali e speciali da allegare come parte integrante del contratto

Copia del contratto è data alle parti contraenti, al prefetto per la Deputazione provinciale, ed all'intendente di finanza.

Art. 23. Stipulato il contratto, la Giunta o rappresentanza consorziale provvede per l'inscrizione ipotecaria sui beni stabili, facendosi dall'esattore esibire il certificato suppletorio comprovante che nessuna ipoteca nuova venne iscritta e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto.

Le cauzioni e i relativi annotamenti o iscrizioni dalla Giunta o rappresentanza consorziale si prendono in nome dello Stato, della provincia e del ricevitore, come in quello del comune o del consorzio, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dalla legge, dal regolamento, dai capitoli normali e speciali e dal contratto di esattoria.

Art. 24. Appena risulti regolarmente garantita e costituita l'esattoria, la Giunta o rappresentanza del consorzio chiede al prefetto il rilascio all'esattore della patente che lo autorizzi all'esercizio delle sue funzioni, le quali s'intendono incominciate colla prima consegna a lui fatta dei ruoli od elenchi di riscossione.

Nella patente è indicato che all'esattore spetta il diritto e dovere di procedere, per la riscossione delle imposte dirette, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento e dal decreto Reale relativo alla riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Di questa patente deve munirsi anche il sostituto o sorvegliante nominato dal prefetto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 25. Rilasciata la patente, le Giunte comunali o i presidenti dei consorzi fanno conoscere con pubblici avvisi il nome dell'esattore, sostituto o sorvegliante, la durata dell'esattoria, il luogo o i luoghi destinati ad ufficio dell'esattore, e l'orario per l'ufficio e per i giorni di scadenza delle imposte.

Un esemplare di tale avviso si tiene esposto costantemente nell'ufficio e durante le riscossioni anche nei luoghi che vi sono destinati.

Art. 26. Qualora l'esattore tenga dei collettori, deve munirli di mandato in forma di patente; nella quale non può imporsi vincolo o limite alle facoltà del collettore nell'adempiere le funzioni dell'esattore, tranne che rispetto alla durata.

Anche questa patente è resa esecutoria dal prefetto, che la sottoscrive e vi fa apporre il bollo d'ufficio.

L'esattore tiene esposta nel locale d'ufficio, e dove si eseguisce la riscossione, una copia, vista dal sindaco locale, della sua come della patente dei suoi collettori.

La validità della patente del collettore cessa col cessare dell'esattore, collo spirare del termine per il quale fu emessa, o per revoca fatta dall'esattore.

In quest'ultimo caso l'esattore ritira e restituisce annullata al prefetto la patente, ne dà notizia ai sindaci e ne avverte i contribuenti mediante avviso da pubblicarsi in tutti i comuni dell'esattoria.

L'esattore è tenuto responsabile di tutte le conseguenze che potessero derivare dalla mancanza di siffatta pubblicazione.

Art. 27. L'esattore nomina uno o più messi, come può alcuni destinare per le notificazioni e altri per le esecuzioni e distribuire il servizio a quartieri o frazioni dell'esattoria.

Nei capitoli speciali può imporsi all'esattore il numero minimo dei messi e stabilirsene il servizio.

Il messo esercita competentemente gli uffici tutti che gli sono affidati in ogni parte del territorio comunale, anche quando il comune sia diviso in più esattorie.

Art 28. I messi nominati dagli esattori si trovano dalla Giunta comunale o rappresentanza consorziale, e si autorizzano dal procuratore del Re.

Il messo dipende dall'esattore e rimane sotto la continua vigilanza del sindaco.

L'esattore può sempre revocare la sua nomina, e per giusti motivi possono ritirare le Giunte o rappresentanze la loro approvazione salvo il ricorso del messo o dell'esattore al prefetto.

Il messo deve sempre essere munito di patente, che è tenuto a mostrare ad ogni richiesta nell'esercizio delle sue funzioni.

La patente gli è rilasciata dal sindaco; nè il messo può cederla, come non può farsi rappresentare o supplire da altri.

L'intimazione dell'avviso ai morosi e gli atti esecutivi intrapresi da messi non autorizzati sono nulli; l'esattore risponde d'ogni danno e spesa verso coloro che ne furono passivi.

Art. 29. Le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali vigilano il mantenimento delle prestate cauzioni, e, trattandosi di fabbricati, l'assicurazione dagli incendi, ne rinnovano le iscrizioni ipotecarie e chiedono il supplemento di ipoteca e di cauzione quando diventasse insufficiente sia per aumento d'imposte erariali, provinciali e comunali, almeno per un decimo, sia per i casi indicati dall'articolo 1980 del Codice civile, sia per qualunque altra emergenza dipendente dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e dal contratto di esattoria.

Non prestandosi l'esattore nel tempo prefisso, esse ne riferiscono al prefetto, perchè provveda, a senso degli articoli 18, 81 e 96 della legge.

Il ricevitore provinciale potrà nel proprio interesse vigilare sul mantenimento delle cauzioni e riferirne, quando le creda diventate insufficienti, al prefetto.

TITOLO II.

Della riscossione.

Art. 30. La pubblicazione dei ruoli è fatta per 8 giorni consecutivi dentro la prima metà di gennaio mediante deposito nell'ufficio comunale, con avviso del sindaco da affiggere all'albo pretorio, e dove si ricordi ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle stabilite scadenze.

Dell'avvenuta affissione dell'avviso del sindaco attesta il messo comunale appiedi del ruolo con sua firma controfirmata dal sindaco.

Col giorno 16 di gennaio i ruoli sono consegnati dal sindaco agli esattori, dietro ricevuta esprimente la somma dei ruoli e la data del giorno della consegna.

Copia conforme della ricevuta si trasmette entro il mese di gennaio dal sindaco al ricevitore provinciale, alla Deputazione provinciale ed all'intendente di finanza.

Negli stessi modi si provvede alla pubblicazione e consegna dei ruoli delle imposte comunali.

I ruoli suppletivi si pubblicano con le norme dei ruoli principali nel 1° maggio, nel 1° luglio, nel 1° settembre e nel 1° novembre.

Ai contribuenti non iscritti nei ruoli principali e nei suppletivi è provvisto con ruoli complementari.

L'avviso di pubblicazione dei ruoli e le cartelle da trasmettersi dagli esattori ai contribuenti almeno quindici giorni avanti la scadenza della rata in corso, si fanno con modulo da prescriversi dal Ministro delle Finanze.

Nelle cartelle da spedirsi ai contribuenti per le quote d'imposta inscritte nei ruoli suppletivi, si avvertirà che ad essi incombe l'obbligo di pagare contemporaneamente alla prossima rata che va a scadere anche le rate già scadute.

Art. 31. Il capitolato d'appalto, nel fissare i centri di popolazione dove avviene la riscossione, non può mai escludere il capoluogo del comune.

L'esattore per ogni rata d'imposta deve recarsi a riscuoterla nei luoghi fissati nel giorno ed ora fatti conoscere, mediante pubblicazione di apposito avviso, almeno otto giorni prima. Quando non vi abbia soddisfatto, non può esigere le multe per ritardato pagamento della quota d'imposta. Non può nemmeno iniziare atti esecutivi a carico dei contribuenti fintanto che non vi abbia adempiuto.

Le cedole dei titoli di rendita pubblica non si ricevono in pagamento che sotto l'osservanza delle norme stabilite per le casse dello Stato.

Art. 32. Di ciascun pagamento l'esattore rilascia quietanza al contribuente e prende annotazione sui ruoli.

I registri a matrice delle quietanze sono stabiliti con modulo uniforme dal Ministro delle Finanze.

Il messo è sempre autorizzato a ricevere le somme per le quali agisce in via esecutiva e ne rilascia ricevuta che stacca da un registro a matrice consegnatogli dall'esattore.

Il contribuente debitore per più specie d'imposte può indicare quella a cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso s'imputano a ciascuna imposta in rata proporzionale.

In ogni caso i pagamenti sono imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche.

Art. 33. Tanto le cartelle ai contribuenti, quanto gli avvisi ai morosi, si notificano alla persona od a chi la rappresenta, e in difetto nella casa di sua residenza; e, quando questa non sia conosciuta, al suo domicilio, e se neppure il domicilio sia conosciuto, alla sua dimora; ben inteso che residenza, domicilio o dimora siano dentro il comune.

Si pubblicano alla casa del comune le cartelle e gli avvisi relativi ai contribuenti che non fossero stati trovati

Delle avvenute notificazioni, come delle avvenute pubblicazioni attesta il messo in appositi elenchi con referto che deve essere controfirmato da un delegato del sindaco.

(Continua)

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra S. M. ha in udienza del 20 *settembre* 1871 *fatte le seguenti disposizioni:*

Martinelli Giovanni, allievo della Regia militare Accademia,
De Simone Ernesto, id.,
Sandonnini Enrico, id.,
Mascia Giuseppe, id.,
Promossi al grado di sottotenente nell'arma di artiglieria;

Sarlo Domenico, allievo della Regia Militare Accademia,
Coen Achille, id.,
Promossi al grado di sottotenente nell'arma del Genio.

Con decreto del Ministro delle Finanze in data 4 ottobre 1871 il notaio Di Giovanni Ignazio di Siracusa è stato accreditato presso quella prefettura per le autenticazioni prescritte colle leggi ed i regolamenti in vigore per l'Amministrazione del Debito Pubblico.

Con Regio decreto 17 settembre ultimo scorso il signor Luigi Perini, conservatore delle ipoteche di Grosseto, fu dispensato dal servizio in tale ufficio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto del 12 agosto 1871, numero 404,

Dispone quanto segue:

1. — Gli agenti delle tasse inscriveranno i contribuenti alla tassa di ricchezza mobile in quattro distinti elenchi *conformi agli uniti modelli* num. 1, 1*bis*, 1*ter*, 1*quater*, corrispondenti rispettivamente alle quattro categorie di rendita *A*, *B*, *C*, *D* stabilite dalla legge.

Negli elenchi si inscriveranno per ogni contribuente il cognome, nome e paternità.

Non si inscriveranno negli elenchi i contribuenti che hanno un reddito complessivo imponibile inferiore alle lire 1000. Il numero totale di questi contribuenti verrà indicato come è detto al 2° inciso del successivo art. 5.

2. — I contribuenti della categoria *A* e *D* saranno inscritti in ordine alfabetico per ogni comune.

I contribuenti della categoria *B* e *C* saranno distinti in classe e specie, e inscritti in ordine alfabetico per classe e per comune.

Ad ogni classe si formerà il reddito totale della classe e il reddito medio dei contribuenti.

Parimenti ad ogni categoria si formerà il reddito totale della categoria ed il reddito medio dei contribuenti.

In egual modo per ogni comune si formerà il reddito totale del comune e il reddito medio dei contribuenti.

3. — La distinzione in classe e specie dei contribuenti della categoria *B* e *C* verrà fatta in base alla unita tabella.

Quando un contribuente esercita un'industria o un commercio misto che comprenda parecchie delle specie o delle classi indicate nella tabella, sarà inscritto nello elenco una sola volta sotto quella classe e specie che ha maggior importanza nel suo commercio o nella sua industria.

4. — Nello elenco dei redditi di categoria *B* si inscriverà nella apposita colonna il numero sotto cui i contribuenti possono già trovarsi inscritti nel precedente elenco per redditi imponibili della categoria *A*.

Altrettanto si farà negli elenchi per i redditi di cat. *C*) e *D*) come nei modelli esemplificati.

5. — Gli agenti delle tasse in base agli elenchi indicati all'art. 1° formeranno sul modello n. 2 il riepilogo dei contribuenti alla tassa di ricchezza mobile distinti per categoria, classe e comune. In questo riepilogo verrà notato per ogni classe il numero dei contribuenti ripetuti in più elenchi.

I detti agenti formeranno inoltre sul modello n. 3 l'elenco complessivo dei contribuenti per ogni comune. In tale elenco il numero totale dei contribuenti con reddito non inferiore alle L. 1000 sarà presentato distintamente da quello con reddito inferiore alle L. 1000. Per ognuna di queste due quantità di contribuenti verrà indicato il reddito per ciascuna categoria.

6. — Gli elenchi di cui si parla nei precedenti articoli saranno fatti dagli agenti delle tasse appena compiuto e reso definitivo l'annuale accertamento dei redditi, e verrà da essi entro un mese trasmesso alla rispettiva intendenza di finanza.

7. — Le intendenze di finanza colla scorta degli elementi ricevuti formeranno il riepilogo dei contribuenti alla tassa di ricchezza mobile per tutta la provincia. Per questo riepilogo si serviranno anch'esse del modello n. 2.

Formeranno inoltre sul modello n. 4 la nota del reddito medio e sul modello n. 5 la nota del reddito assoluto dei contribuenti per ogni comune della provincia.

8. — Il riepilogo sul mod. n. 2 presenterà per tutta la provincia le stesse notizie che gli agenti delle tasse hanno indicato per ogni comune. La nota sul mod. n. 4, e quella sul mod. n. 5 esporrà in ordine alfabetico i comuni della provincia: la prima indicherà per ogni comune il reddito medio delle singole categorie e classi di contribuenti; la seconda esporrà per ogni comune il numero complessivo dei contribuenti col reddito totale accertato per le singole categorie *A*, *B*, *C*, *D*.

In questa seconda nota sarà indicato in modo distinto la somma totale composta di redditi imponibili non inferiori a lire 1000, da quella composta di redditi imponibili inferiori alle lire 1000.

9. — Non più tardi del 30 dicembre le intendenze di finanza trasmetteranno alla Direzione Generale delle imposte dirette gli elenchi nominativi (mod. n. 1) e i riepiloghi (mod. n. 2) ricevuti dai singoli agenti delle tasse, e vi uniranno un esemplare dei prospetti, che a termini del precedente art. 7 esse stesse sono incaricate di formare.

10. — La Direzione Generale delle imposte dirette provvederà al tempo ed alla forma con cui dovrà essere pubblicato l'elenco dei contribuenti alla tassa di ricchezza mobile per tutto lo Stato, e vi unirà riassunti per tutte le provincie dello Stato analoghi a quelli che in ciascuna provincia si fanno relativamente ai comuni della medesima.

Roma, 10 settembre 1871.

Il Ministro: Q. SELLA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Esami di concorso.

Per provvedere alle vacanze esistenti nel personale di questo Ministero è aperto un concorso per quattro posti di volontario.

Gli esami di concorso avranno principio il giorno 20 novembre prossimo alle ore 9 antimeridiane in una sala del Ministero per gli Affari Esteri giusta le norme e le condizioni prescritte dal decreto Ministeriale del 15 maggio 1869 e dell'annesso programma di cui segue un estratto.

Le domande d'ammessione al concorso corredate dei documenti richiesti dall'articolo 3 del decreto succitato dovranno essere presentate al Ministero per gli Affari Esteri non più tardi del 20 ottobre p. v., trascorso il qual termine esse non saranno più accettate.

Roma, addì 5 settembre 1871.

Estratto del Regolamento 15 maggio 1869.

Art. 1. Le condizioni per l'ammissione al Ministero degli affari esteri ed alle carriere dipendenti (legazioni e consolati) sono le seguenti:

a) La cittadinanza italiana;

b) L'età non minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

c) Il diploma dottorale ottenuto in una facoltà qualsiasi presso una delle Università italiane o negli istituti pareggiati alle medesime, ovvero la prova del risultato favorevole ottenuto negli esami della scuola superiore di guerra o dei corsi di applicazione per le armi del genio, dell'artiglieria e dello stato maggiore generale, o per la marina;

d) Il possesso di mezzi sufficienti di fortuna per provvedere con decoro alla propria sussistenza, segnatamente durante il *volontariato*;

e) L'appartenere a famiglia di condizione e di attinenze rispettabili, e lo aver sempre tenuto una buona condotta;

f) L'esito favorevole dell'esame speciale di concorso secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 3. Nelle istanze per l'ammissione agli esami, gli aspiranti dovranno giustificare, mediante gli opportuni documenti, di possedere le condizioni stabilite all'articolo 1°. Riguardo a quella di cui alla lettera *d*) di detto articolo, essa dovrà comprovarsi constatando con atti autentici il minimo di reddito annuo del quale l'aspirante, sia in proprio, sia per assegno concessogli dai proprii parenti o da altri, abbia la libera disposizione. Questo minimo non potrà essere inferiore ad annue lire tremila.

Le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso saranno respinte.

Otto giorni prima dell'apertura degli esami si pubblicherà sulla *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle istanze ammesse.

Le domande, estese in carta da bollo da una lira, dovranno essere non solo firmate, ma scritte intieramente di pugno dell'aspirante.

Saranno, del resto, rigorosamente esclusi dagli esami coloro che, in un previo esperimento, non daranno prova di possedere una scrittura nitida e chiara.

Art. 4. Non sarà ammesso a concorrere chi si presentasse per la terza volta.

Art. 7. Gli esami verseranno principalmente sulle materie riflettenti gli studi giuridico-politici, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e francese. Saranno altresì argomento di esame le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità.

Uno speciale programma, che forma parte integrante del presente decreto, indica sommariamente i punti principali delle materie sulle quali i candidati dovranno rispondere. Tale programma verrà, di volta in volta, pubblicato coll'avviso di concorso di cui all'art. 2.

Oltre alla lingua francese, della quale i candidati dovranno avere perfetta e famigliare conoscenza, sarà pure richiesta la cognizione di un'altra lingua straniera tra le seguenti: tedesca, inglese, russa, slava, scandinava, spagnuola, portoghese od una delle principali lingue dell'Asia.

Art. 8. Gli esami saranno scritti e verbali

Due saranno gli esami in iscritto: l'uno verserà sulle materie giuridico-politiche, l'altro sull'economia politica, storia e geografia. Uno di questi, a scelta del candidato, dovrà essere in francese.

Gli esami scritti precederanno gli esami verbali e saranno dati in due giorni consecutivi.

Gli esami verbali, in lingua italiana o francese, riflettono:

1° La legislazione civile, penale e commerciale;

2° Il diritto internazionale e costituzionale;

3° L'economia politica;

4° La storia, geografia e statistica;

5° Le lingue straniere oltre alla francese;

6° L'aritmetica e la contabilità.

Art. 11. Sono abrogate le norme precedentemente in vigore sulle materie alle quali si riferisce il presente decreto, e segnatamente gli articoli dal 159 al 166 del regolamento del servizio interno del Ministero degli affari esteri, approvato con decreto Ministeriale del 22 dicembre 1856.

Programma per gli esami di concorso.

Legislazione civile.

Della cittadinanza.
Del matrimonio e dei diritti di famiglia.
Della tutela.
Della proprietà
Dei contratti e delle obbligazioni.
Teoria delle prove.
Successioni e testamenti.

Legislazione penale.

Principii generali intorno ai reati ed alle pene.

Dei reati commessi da nazionali in territorio straniero.

Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato.

Dei reati commessi nei porti di mare od in alto mare.

Delle giurisdizioni penali e della rispettiva competenza.

Legislazione commerciale.

Libri di commercio.
Società commerciali.
Prove dei contratti.
Lettere di cambio o biglietti all'ordine.
Commercio marittimo.

NB. Per quelle parti di legislazione che non fossero ancora uniformi in tutto il regno d'Italia, i candidati avranno facoltà di rispondere o scrivere giusta la legislazione della rispettiva loro provincia.

Diritto costituzionale.

Del sistema rappresentativo.
Divisione dei poteri.
Dell'inviolabilità della persona del Principe.
Della responsabilità dei ministri.
Del Parlamento e sue divisioni in due corpi.
Diritto elettorale — Sue varie forme.
Guarentigie costituzionali — Libertà personale, ecc.

Diritto delle genti o internazionale.

Principii razionali del diritto delle genti — Autonomia degli Stati — Principio di nazionalità.

Sovranità — Alta sovranità — Vassalli e tributari — Protettorato — Territori neutri.

Diritto di guerra e di pace — Diritto dei neutri — Neutralità armata.

Blocco e sue condizioni — Diritto dei belligeranti — Non intervento — Trattati — Loro osservanza ed interpretazione — Adesione ai trattati — Proteste — Ricognizione ufficiale dei nuovi Governi.

Diritti e privilegi d'ambasciata — Gradi diversi di rappresentanza diplomatica e differenze di prerogative che ne provengono.

Immunità extraterritoriale.

Diritto marittimo — Progresso del diritto marittimo insino ai dì nostri, e compreso il Congresso di Parigi del 1856.

Principii del diritto privato internazionale — Obbligazioni dei forestieri verso lo Stato in cui dimorano — Diritto dello Stato sui forestieri.

Giurisdizione consolare in genere.

Giurisdizione consolare negli scali di Levante — Capitolazioni.

Estradizione — Principii pei quali è fondata in diritto — Reati per cui in generale è conceduta fra gli Stati che ne fecero convenzione speciale.

Economia politica.

Principii generali — Ricchezza — Produzione di essa.

Valore — Varie formole recate innanzi per definirlo.

Della proprietà terriera.

Del lavoro — Divisione di esso — Del cambio — Del capitale.

Influsso del progresso delle scienze e delle arti sulla produzione.

Delle macchine nell'industria e nell'agricoltura.

Della concorrenza — Corporazioni del medio evo — Organizzazione del lavoro ideata dai socialisti.

Teorica della rendita.
Teorica della popolazione.
Della ripartizione della ricchezza.

Leggi che governano il saggio e le relazioni fra le rendite, i profitti e i salari.

Libertà di commercio — Sistema proibitivo e protettivo — Sistema coloniale.

Del consumo delle ricchezze — Suoi influssi sulla produzione e sulla ripartizione.

Delle monete.
Della circolazione.
Del credito — Banche — Altri istituti di credito.
Cenni storici sull'economia politica.
Primi scrittori italiani.
Scuola fisiocratica francese.
Adamo Smith e suoi continuatori.
Scuola socialistica e varie sue forme.
Scuola liberale.
Stato presente della scienza.

Storia generale. — Storia antica.

Nozioni elementari di storia antica — Grandi epoche storiche — Caduta delle Repubbliche greche — Caduta della Repubblica romana — Formazione e disfacimento dell'Impero.

Medio evo.

Invasione dei barbari, massime in Italia — La feudalità ed i suoi caratteri ed effetti — Impero di Carlomagno — Origini e progressi dell'Islamismo.

Crociate — Invasioni ottomane in Europa ed Africa — Caduta dell'Impero d'Oriente.

Storia moderna.

Le grandi scoperte geografiche ed i loro effetti — Regno di Francia e sua crescente forza e influenza.

Riforma religiosa e suoi effetti, massimamente politici.

Carlo V e grandezza di Spagna — Guerra di Fiandra — Guerra dei Trent'Anni — Pace di Vestfalia, sue conseguenze per la Germania e l'Europa.

Il Concilio di Trento.

Rivoluzione inglese — Cacciata degli Stuardi — Costituzione e grandezza dell'Impero Britannico — Luigi XIV — Guerra della successione di Spagna — Pace di Utrecht — Pietro il Grande — Formazione dell'Impero Moscovita — Guerra della successione d'Austria — Formazione della Monarchia Prussiana — Trattato d'Aquisgrana — Spartimento della Polonia — Aprimento del Mar Nero alla navigazione commerciale.

L'Impero Indo-Britannico.

Indipendenza degli Stati Uniti d'America; loro rapida grandezza.

Rivoluzione francese — Guerre della Repubblica; guerre dell'Impero.

Pace di Presburgo — Abolizione dell'Impero Germanico.

Caduta del grande Impero Francese — Trattati del 1815.

Conquiste della Russia sulla Svezia, Turchia, Persia, China e sui Khanati tartari.

Istituzione del Regno di Grecia.

Formazione del Regno dei Belgi.

Guerra di Crimea — Congresso e trattato di Parigi.

Formazione del Regno d'Italia — Cessazione della Dieta Germanica — Incremento della Prussia.

Storia d'Italia dopo Carlomagno.

Repubbliche Italiane — Cause della loro prosperità e decadenza — Lega Lombarda — Gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi nelle Due Sicilie — Venezia, Genova e il Ducato di Milano — Lega di Cambrai — Caduta di Firenze — Vicereame spagnuolo — Austria in Lombardia, Lorenesi in Toscana, Carlo III in Napoli — Riforme civili anteriori alla rivoluzione francese — Conseguenze di questa in Italia — Ristaurazione.

Origine e vicende degli Stati della Chiesa.

Primordii della Casa di Savoja — Regni di Emanuele Filiberto, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III.

Geografia e statistica.

Geografia fisica — Nozioni generali elementari.

Geografia politica — Principali Stati d'Europa, d'Asia e d'America; loro colonie, lingue, religioni, forme di governo, industria e commercio; loro popolazione assoluta e relativa e loro forze di terra e di mare.

Emancipazione seguita di molte colonie, e variazione di sistemi politico-commerciali avvenuta in parecchie di esse.

La liberazione degli schiavi nelle colonie ed in Europa.

Il credito pubblico e le condizioni di finanza dei vari Governi.

Le grandi linee di comunicazione fra i vari continenti.

L'emigrazione dall'Europa e dall'Asia orientale: sue conseguenze.

Le missioni religiose e loro importanza sociale.

Le nazionalità e le difficoltà politiche nascenti in vari Stati dalle loro tendenze.

Numerosi servizi resi dalla diplomazia agli interessi generali delle scienze e del progresso sociale.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Intorno alla seduta del giorno 4 del Congresso delle scienze preistoriche, sedente a Bologna, scrivono:

Alla seduta di ieri del Congresso è intervenuto il Principe Umberto. Al suo entrare nella sala la banda civica intuonò la marcia reale, e tutte le persone presenti si alzarono in piedi salutando con un lungo e fragoroso applauso il Principe. Egli s'assise nello scanno a lui destinato di faccia al banco presidenziale, alla destra aveva il Ministro della istruzione pubblica, a sinistra il sindaco comm. Casarini.

Erano pure presenti il generale Mezzacapo, comandante questa divisione, il generale Cugia, aiutante del Principe, il prefetto conte Bardessono e il commendatore Cantoni, segretario del Ministro della pubblica istruzione.

La presidenza d'onore della seduta fu data al comm. Worsaae, che con brevi parole dichiarò essere veramente superbo di presiedere l'adunanza il giorno ch'essa era onorata della presenza dell'illustre Principe, protettore del Congresso.

Al levar della seduta il Ministro Correnti disse parole d'onore agli stranieri convenuti al Congresso e alla scienza novella che ora sorge.

Concluse dicendo agli scienziati:

« Signori, io vi auguro che le vostre discussioni riescano a conclusioni nobili e consolanti per l'umanità. »

Un lungo applauso salutò le parole del Ministro, a cui il Worsaae diresse un ringraziamento, e quindi dichiarò sciolta la seduta.

S. A. R. il Principe Umberto si fece presentare vari scienziati, ai quali esternò la sua soddisfazione per avere assistito ad una seduta sì interessante. Si trattenne specialmente con l'illustre Virchow.

All'uscire dalla Università il Principe ebbe una calorosa ovazione dalle persone che trovavansi nell'atrio e più ancora dalla popolazione affollata sulla strada.

Il Principe recavasi quindi ad assistere alle corse ai prati di Caprara.

— Ci scrivono da Napoli 5 ottobre:

Il Congresso notarile ha tenuta ieri la sua terza seduta nella quale ha approvato: 1° due articoli nuovi del signor Sciarretta intorno all'apertura e deposito del testamento segreto emendandone un terzo circa la scritturazione del testamento pubblico.

2° Ha approvato l'emendamento Stingone pel non dovuto deposito del verbale d'inventario giudiziario dei minori.

3° Ha inteso la mozione del signor Fusco in ordine agli archivi delle schede notarili.

4° Ha preso comunicazione di un telegramma diretto dal Guardasigilli al presidente accogliendone la lettura con vivi applausi.

5° Ha votato il seguente ordine del giorno per la seduta di sabato, alle ore 9 ant.:

A) Lettura del processo verbale della seduta precedente;

B) Omaggi al Congresso;

C) Svolgimento della tesi proposta dal signor Romano in ordine ai certificati di carattere e di esercizio dei notai;

D) Svolgimento della proposta del signor De Vizio intorno ai doppi originali o doppie minute;

E) Sviluppo degli emendamenti proposti dal primo uffizio agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 e 14 dello schema di legge approvato dal Senato;

F) Votazione dell'ordine del giorno per la seduta seguente.

Oggi e venerdì si lavora negli uffizii.

— Una corrispondenza del *Times* contiene la narrazione, e le riflessioni che seguono a proposito del sistema penale applicato nell'India inglese.

Poc'anzi un proprietario d'una piantagione ebbe a lagnarsi di qualche mancanza leggera commessa da una indiana sua domestica; egli la minacciò di picchiarla colla sua canna, se ella non ne facesse la confessione. Ella rispose che si ucciderebbe, se la percuotesse. Egli non tenne in nessun conto questa minaccia che, si dice, è fatta assai sovente; egli la battè fortemente con qualche colpo di canna, lo afferma un rapporto ufficiale; di poi egli non pensò più a quest'affare. Ma la donna eseguì la sua minaccia e si annegò. Tosto si procedè ad una istruzione; si produssero favorevoli informazioni sugli antecedenti del proprietario. Secondo il codice penale, non si può applicare che una semplice multa, ma questo avvenimento produsse una grande effervescenza, e può avere ulteriori conseguenze.

Questo modo di punizione inflitto ad una donna, induce il corrispondente del *Times* che, lo dobbiamo dire, lo dichiara tutt'affatto inescusabile, ad occuparsi della pena dello staffile applicata giudizialmente, che in questo momento è il soggetto delle più vive discussioni nell'India. Questa pena soprattutto venne adottata per prevenire l'ingombro delle prigioni. Questa fu il principale oggetto delle relazioni amministrative, e in parecchi casi i magistrati vennero biasimati per non averla inflitta più largamente. Si rammenta loro che questa maniera di punizione è la più paventata e che lo Stato risparmia quello che gli costerebbe l'imprigionamento dei condannati. I funzionari rispondono che i magistrati indiani non possono venire indotti a infliggere che in casi tutt'affatto eccezionali, una pena, considerata nei costumi degli Indiani, come la più estrema degradazione. Questo sentimento degli Indiani ha, in molti casi, l'appoggio degli Europei.

Nelle provincie centrali una relazione afferma che nel 1870 3924 individui subirono la pena dello staffile, e 10,136 nel 1869. In questo numero, nel 1870, vi furono 240 giovani. Questa considerevole diminuzione è attribuita all'abbondanza dei raccolti nel 1870, mentre che l'anno precedente era stato un anno di carestia. Questo fatto stesso prova che la pena dello staffile è applicata troppo facilmente, poichè probabilmente il maggior numero degl'individui che la subirono erano colpevoli di piccole leggerezze, e si trovavano ridotti all'estrema miseria. Bisogna certamente punire, dice il corrispondente del *Times*, ma non degradare questi infelici per tutta la vita.

Fra i delitti maggiormente frequenti nelle provincie centrali dell'India, la relazione ufficiale indica 87 individui condannati per omicidii, 74 per tentativo di suicidio, 14 per ratto di fanciulli, 447 per colpi, 4313 per aggressione con violenza, 88 individui vennero accusati di *vendita di donne con sinistre intenzioni*; per una gran parte essi vennero puniti.

Il ratto e la vendita di giovanette vengono praticati in un modo quasi sistematico, per mezzo della ferrovia, malgrado la vigilanza più severa, che è esercitata su ogni linea sospetta.

Secondo il corrispondente del *Times*, ognuno, indiano o europeo, ammette che se questo castigo non potesse adottarsi che per delitti infami o su persone assolutamente perdute, sarebbe una cosa eccellente.

— Si innalza presentemente sulle coste del Baltico, presso la baia di Stettino, un faro di primo ordine a ecclissi da venti in venti secondi, dando una luce bianca durante i primi dieci secondi del periodo intermittente. Venne alzato a una distanza di metri 62 70 al disopra del livello del mare e ad uguale distanza dalla riva; la longitudine è di 12°, 44', 56" (Parigi); latitudine settentrione 54°, 5', 47".

Il faro di Gross-Horst, secondo i ragguagli forniti dalla *Zeitschrift für Bauwesen* di Berlino, è situato a sette miglia e mezzo all'est di Schwinemünde, dove esiste un fuoco fisso, ed esso deve cooperare al rischiaramento della costa col faro di Jershoft, che dà una luce bianca durante 70 secondi e sta nell'oscurità cinquanta altri secondi. Non lungi di là si trova il faro di Greifs Wold, all'ovest di Schwinemünde, il di cui fuoco è rosso durante 45 secondi, bianco durante 45 secondi, e nullo per altri 45 secondi.

I fari di prim'ordine hanno una portata che varia dalle 18 alle 27 miglia marine (il miglio marino di 60 gradi corrisponde a 1852 metri). I fuochi di second'ordine variano nella portata della luce, tra 2 a 20 miglia. È in variando non solamente l'intensità dei raggi luminosi, ma ancora le apparenze luminose che si è pervenuti a far distinguere i segnali ai piloti, tanto che questi giungano a non confondere i fuochi. Questa confusione sarebbe, certissimamente, una sorgente di disgrazie marittime.

Gli esempi di fuochi accesi da mani colpevoli sulle coste pericolose, collo scopo d'ingannare i navigatori, non mancano disgraziatamente nella storia dei naufragi. La multiplicità dei fuochi della costa è una necessità del nostro sviluppo marittimo, e la regola che presiede pel rischiaramento del littorale, può formolarsi abbastanza esattamente nei seguenti termini, che noi togliamo dai Nuovi Annali di costruzione del signor Apperwan, ingegnere dei ponti e strade:

« Segnalare la vicinanza del littorale da più lontano che si possa col mezzo di segni abbastanza diversificati per caratterizzare nettamente le posizioni che essi occupano, e posti in tal modo che il navigatore non possa prender terra senza averne almeno uno in vista nello stato ordinario dell'atmosfera; poscia tra quelli accendere fuochi di varie apparenze, le di cui intensità siano governate secondo le distanze delle quali è necessario prendere conoscenza e che possano dirigersi con tutta sicurezza fino all'entrata del porto, tali sono i principii generali che sono seguiti e servono di regola nella materia ai nostri eccellenti ingegneri idrografi.

« La difficoltà di variare i segnali era altre volte considerevole, quando la luce era prodotta dalla combustione del legno e del carbone. Ma, presentemente, grazie al signor Fresnel, che pel primo applicò all'illuminazione dei fari i riflettori parabolici e lenticulari con lampade a doppia corrente d'aria, e grazie all'applicazione delle macchine elettro-dinamiche e ad una serie di nuove e preziose invenzioni i cui

particolari riuscirebbero qui troppo lunghi e troppo tecnici, ma che si misero in evidenza nei tipi dei fari esposti al Campo di Marte, la diversità dei fuochi e la loro estensione a determinate distanze, sono divenute problemi d'una realtà relativamente facile. »

Il faro di Gross-Horst presenta una torre quadrata di 16 metri, 50 d'altezza e 7 m. 53 di larghezza, fabbricata con mattoni di un rosso carico; esso è sormontato da una torre ottangolare di 40 metri d'altezza, d'un diametro di 6 metri 50 in mattoni di giallo chiaro, con spigoli di mattoni a colori alternati (nero e rosso). Queste disposizioni di colore e di forma permettono, durante il giorno, di scorgerlo da molto lontano.

La camera dei fuochi è al disopra della torre ottangolare, a livello d'una piccola galleria circolare che le gira intorno; la camera è essa stessa circolare, ricoperta da una cupola; la sua altezza è di metri 7, al disopra si trova la lanterna di vetro.

I custodi, in numero di tre, hanno la loro camera di guardia in vetta della torre, al disopra dell'apparecchio; essi dispongono inoltre di un alloggio agiato, elevato lateralmente su d'un terreno di 490 are circa, destinato a piantagioni di cui essi hanno i prodotti. I loro annui stipendi sono di lire 1125; 1035; 937. Una sala pella Commissione dei fari è riservata nelle dipendenze annesse, dove si osservano scuderie, cantine pelle provvigioni d'olio, di foraggi, etc. Il faro di Gross-Horst coi suoi annessi costò non meno di 212,250 lire; questa somma è così decomposta: in 49,200 lire pel valore dell'apparecchio di rischiaramento, nel quale il sistema di anelli cattadiotrici (in numero di 8), disposti lungo una superficie sferica e formata da 16 prismi, entra pel valore di lire 16,200; il sistema dei segmenti lenticulari (in numero di 16), che formano il cilindro della parte centrale, figura pel valore di una somma di lire 11,400, e una somma eguale corrisponde al prezzo degli anelli (in numero di 8) che costituiscono la parte inferiore: il meccanismo di rotazione costò lire 3202 e 50 centesimi.

Le lampade idrostatiche, la lanterna di vetro, il materiale e l'installazione formano un totale di 74,096 lire e 25 centesimi; la torre, gli annessi (terreni, muri, ecc.) costarono lire 136,153 e centesimi 75 (la torre e i fabbricati d'abitazione soli costarono 113,625 lire).

I fari inglesi su piuoli a vite di Maplin-Bank, all'imboccatura del Tamigi, quello di Spit-Bank nel porto di Cork, in Irlanda, il gran faro di Roches-Douvres, sulle coste del Settentrione in Francia, sono, col faro di Gross-Horst, le opere maggiormente rimarchevoli in questo genere di costruzione.

DIARIO

A Berlino, le Commissioni incaricate della compilazione dei progetti di Codici di procedura civile e criminale, e di un ordinamento giudiziario comuni a tutta la Germania sperano di poter condurre a termine i loro lavori in tempo da poter essere presentati al Parlamento germanico nella sessione legislativa del 1872-1873.

Il governo tedesco si occupa inoltre della questione monetaria. Si tratta di dotare la Germania d'un sistema uniforme sulla base del sistema decimale, ma tale che si allontani il meno possibile dal sistema attualmente in vigore nella Germania. Scrivono da Berlino all'*Indépendance Belge*, che la cancelleria imperiale e il ministro delle finanze di Prussia hanno concertato un progetto di riforma che verrà bentosto presentato al Parlamento germanico.

La *Wiener Zeitung* segnalava ultimamente con soddisfazione che la polemica concernente il conflitto interno smettè alquanto di quell'acrimonia eccessiva che rendeva impossibile ogni accordo. Prende atto delle dichiarazioni di alcuni diari di Vienna che appariscono disposti ad accettare il sistema delle transazioni. Pare infatti che dopo i colloquii tenutisi fra i capi del partito costituzionale cisleitano e gli uomini politici dell'Ungheria, gli animi al di qua della Leitha siansi alquanto calmati.

Nella Dieta galliziana, la proposta Czerkawski, relativa al carattere di Accademia polacca da conferirsi all'Accademia tecnica di Leopoli, venne adottata in terza e definitiva lettura. La proposta di ammettere i due idiomi per l'insegnamento nella suddetta Accademia fu respinta.

Il *Journal Officiel* del 3 corrente pubblica la legge colla quale il presidente della Repubblica è autorizzato a conchiudere col governo dell'imperatore di Germania la convenzione speciale doganale relativa all'Alsazia ed alla Lorena sulle basi indicate nel progetto.

Dopo domani, 8 corrente, avranno luogo in Francia le elezioni pei Consigli generali. Tutta la stampa liberale scongiura gli elettori ad accorrere numerosi alle urne trattandosi di un fatto che rileva un'importanza eccezionale dalle presenti circostanze.

Il ministro dell'interno ha indirizzata su questo argomento ai prefetti una circolare che però non contiene alcuna considerazione politica, ma soltanto delle istruzioni particolareggiate intorno alle modificazioni che vennero introdotte nella legislazione che regge questa materia, mediante la legge del 10 dello scorso agosto. La circolare non è che un commento della legge per uso della amministrazione e delle autorità municipali.

La Commissione istituita in Francia per la revisione dei gradi dell'esercito non ha fino ad ora statuito che sulla situazione degli ufficiali generali. Essa ebbe ad esaminare cento venti parcelle, e le di lei decisioni, che sono senza appello, vennero già recate a cognizione degli interessati. Parecchi generali di divisione sono stati abbassati al grado immediatamente inferiore e varii generali brigadieri sono ritornati semplici colonnelli. L'onorevolezza ed i servigi resi da tutte le persone in causa vennero riconosciuti e le determinazioni che loro si applicarono dipendono unicamente, scrive la *Patrie*, dalle leggi, decreti e regolamenti vigenti.

Gli uffiziali di marina che servivano nell'esercito a titolo di ausiliari non furono mantenuti.

In questo momento la Commissione non siede. Essa si è prorogata, dovendo i membri di essa recarsi a prender parte alle elezioni dipartimentali. Quando riprenderà le sue sedute la Commissione esaminerà le parcelle degli uffiziali superiori ed in seguito quelle degli uffiziali inferiori.

Onde annunziare che la Commissione aveva terminata la prima parte del suo lavoro e come accompagnamento alla relazione trasmessane al governo, il generale Changarnier ha diretta al ministro della guerra una lettera così concepita: « Signor ministro, la Commissione per la revisione dei gradi, prima di separarsi momentaneamente, ha esaminati colla più scrupolosa attenzione tutti i quaderni che le avete sottomessi. Essa ve li rimanda accompagnati da decisioni sovrane, ispirate dal rispetto delle leggi e dei regolamenti militari, e da un severo attaccamento ai veri interessi dell'esercito. Nel corso dei nostri lavori ci passò sott'occhio la circolare ministeriale del 18 settembre 1870. Essa è una delle tristi prove del disordine delle menti a quell'epoca dolorosa. Noi abbiamo la ferma speranza, noi abbiamo la certezza che sotto la vostra amministrazione l'esercito nostro ricupererà le sue tradizioni di delicatezza e d'onore. Voi non confiderete la guardia delle nostre frontiere a coloro che hanno lasciato il campo di battaglia di Sedan senza averne ricevuto l'ordine; voi non confiderete la difesa delle leggi a coloro che, a Tolosa ed in altre città, sono stati deboli davanti alla sommossa e si sono fatti cortigiani della bassa demagogia. Aggradite, signor ministro, ecc. ecc. »

Il *Times* di Londra ha ricevuto da Logrono, sotto la data del 30 settembre, un telegramma in cui espone i particolari dell'abboccamento seguito tra S. M. il re Amedeo di Spagna e il maresciallo Espartero, duca della Vittoria; dopo di aver detto che il colloquio fu molto commovente, soggiunge: Espartero portava l'uniforme di capitano generale e attendeva all'ultima stazione quando giunse il treno. Egli si avvicinò a capo scoperto verso il vagone reale, dal quale il re, avendolo visto, scese, e il duca pronunciò le seguenti parole:

« Sire! Tutta la popolazione riceve V. M. con patriotico entusiasmo, perchè dessa vede nel suo giovane sovrano il più strenuo difensore della libertà e dell'indipendenza del proprio paese, ed è convinta che, se un nemico qualunque tentasse di assalirla, V. M., alla testa dell'esercito e della milizia cittadina, saprà sconfiggerlo e sterminarlo, indicandoci la via dell'onore e della gloria. Sire, la mia malferma salute non mi ha permesso di recarmi a Madrid per aver l'onore di felicitare personalmente V. M. e la sua augusta consorte pel loro avvenimento al trono di S. Fernando; ma oggi lo faccio ripetendo un'altra volta, che accetto fedelmente la persona di V. M. quale re di Spagna; la quale suprema dignità vi fu conferita dalla volontà nazionale. Sire, in questa città, io posseggo una modesta casa, che offro a V. M. pregandovi ad onorarla colla vostra visita. Mia moglie si unisce a me in questa preghiera, e mi ha incaricato di riverire rispettosamente V. M. in suo nome. »

Il re era molto commosso. Il duca esclamò quindi: *Viva el Rey! Viva la Reyna!* La folla ripetè questi gridi, aggiungendo: *Viva el duque de la Victoria!* acclamando eziandio alla memoria del generale Prim.

Il re e il maresciallo entrarono poscia nella carrozza di Espartero e si recarono dapprima alla cattedrale, quindi al palazzo di Espartero dove il re fu accolto cordialmente dalla duchessa.

Il telegramma soggiunge che la città fu illuminata e che grande si manifestava l'entusiasmo della popolazione.

Abbiamo da Bologna:

S. A. R. il Principe Umberto stamane (5 corrente) passeggiò a piedi per la città circondato da folla plaudente. — Alle undici andò a Marzabotto, ove rimase fino alle sette di sera. — La festa offerta dal cav. Aria a S. A. R. ed al Congresso fu splendida; al banchetto si fecero parecchi brindisi al Re e ai Principi; S. A. R. propinò al progresso della scienza, ai suoi illustri rappresentanti nel Congresso. — Questa sera come ieri il Principe intervenne al teatro illuminato, ove fu oggetto di grande ovazione. S. A. R. partiva questa sera per Monza degnandosi manifestare la sua soddisfazione per le accoglienze avute.

S. M. la Regina d'Olanda è giunta alle 5 pomeridiane di ieri a Napoli, ove prese alloggio all'*Hôtel des Etats-Unis*.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 5.

Assicurasi che in seguito a nuovi accordi furono dati nuovi ordini per sgombrare i dipartimenti.

New-York, 4.

Oro 114 $^1/_8$.

Bruxelles, 5.

I carrozzai furono invitati ad assistere domenica ad una riunione per costituire una società di resistenza.

Londra, 5.

I costruttori del Clyde ricusano di accettare gli operai scioperanti.

Madrid, 4.

Espartero ricusa di venire a causa di salute.

Stamane ebbe luogo una dimostrazione di studenti.

Dopo mezzodì fu tenuto un *meeting* al Prado.

La dimostrazione si recò al palazzo acclamando al Re ed a Zorilla.

L'ordine non fu punto turbato.

Parigi, 5.

Il *Journal Officiel* dichiara assolutamente falsa la notizia data dal *Siècle* che parecchi ufficiali a Satory abbiano fatto un brindisi a Napoleone, e che quindi un reggimento fosse allontanato.

Versailles, 5.

Pouyer-Quertier partì ieri per Berlino.

I prussiani hanno cominciato ieri lo sgombero dell'Oise.

Londra, 5.

Mundella propose che la divergenza fra i padroni e gli scioperanti venga sottoposta ad un arbitrato composto di un numero eguale di padroni e di operai.

Parigi, 5.

Il *Soir* dice: La Commissione permanente si riunì sotto la presidenza di Grévy. Nè Thiers nè i ministri vi assistevano.

La Commissione trattò la questione della nostra situazione di faccia alla Germania, i rapporti coll'Italia, l'affare dei conventi romani, la riorganizzazione militare, il servizio obbligatorio, e la questione dell'amnistia.

Ignoransi le decisioni prese.

Madrid, 5.

Espartero accompagnò la sua risposta all'invito di venire a Madrid colle frasi le più rispettose.

Il Re, dopo la seconda conferenza coi presidenti delle Camere, chiamò il contrammiraglio Valcampo che accettò di formare il ministero.

Ebbero luogo alcune dimostrazioni pacifiche in favore del ministero dimissionario. Dappertutto regna ordine e tranquillità.

Belgrado, 5.

Fu aperta a Topschider l'Esposizione agricola.

Borsa di Parigi — 5 ottobre.

	4	5
Rendita francese 3 0/0	56 62	56 7[illegible]
Rendita italiana 5 0/0	60 90	61 1[illegible]
Ferrovie Lombardo-Venete	430 —	430 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	239 —	241 —
Ferrovie romane	90 —	90 —
Obbligazioni romane	158 50	159 —
Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863	171 25	171 7[illegible]
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	186 —	185 —
Consolidati inglesi	— —	— —
Cambio sull'Italia	4 3/4	4 [illegible]
Credito mobiliare francese	238 —	240 —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	466 —	— —
Azioni id. id.	690 —	690 —
Prestito	92 45	92 7[illegible]

Borsa di Vienna — 5 ottobre.

	4	5
Mobiliare	288 80	288 [illegible]
Lombarde	193 80	194 [illegible]
Austriache	379 —	380 [illegible]
Banca Nazionale	767 —	762 —
Napoleoni d'oro	9 46	9 4[illegible]
Cambio su Londra	118 —	117 [illegible]
Rendita austriaca	68 —	68 [illegible]

Borsa di Berlino — 5 ottobre.

	4	5
Austriache	214 —	215 [illegible]
Lombarde	110 —	110 [illegible]
Mobiliare	163 —	163 [illegible]
Rendita italiana	57 7/8	58 —
Tabacchi (ferma)	88 3/4	88 [illegible]

Chiusura della Borsa di Firenze — 6 ottobre.

	5	6
Rendita 5 0/0	63 73 1/4	63 86 [illegible]
Napoleoni d'oro	21 14	21 [illegible]
Londra 3 mesi	26 65	26 64 [illegible]
Marsiglia, a vista	104 70	104 62 [illegible]
Prestito Nazionale	81 80	82 [illegible]
Azioni Tabacchi	709 50	713 [illegible]
Obbligazioni Tabacchi	494 —	494 [illegible]
Azioni della Banca Nazionale	2892 —	2900 [illegible]
Ferrovie Meridionali	410 75	412 [illegible]
Obbligazioni id.	194 —	194 [illegible]
Buoni Meridionali	495 —	494 [illegible]
Obbligazioni Ecclesiastiche	84 75	84 [illegible]
Banca Toscana	1590 —	1584 [illegible]

Borsa migliore.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA, via de' Lucchesi, n. 3-4.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 6 ottobre 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO
Genova	30	— —	— —
Napoli	30	— —	— —
Livorno	30	— —	— —
Firenze	30	— —	— —
Venezia	30	99 60	— —
Milano	30	— —	— —
Ancona	30	— —	— —
Bologna	30	— —	— —
Parigi	90	— —	— —
Marsiglia	90	103 30	102 80
Lione	90	— —	— —
Londra	90	26 63	26 53
Augusta	90	— —	— —
Vienna	90	224 50	223 50
Trieste	90		

VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	63 5[illegible]
Consolid. Romano 5 0/0	»	— —	63 25
Imprestito Nazionale	1 ottob. 71	— —	82 40
Detto piccoli pezzi	»	— —	83 —
Obblig. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 ottob. 71	537 50	496 —
Detti Emissione 1860-64	»	— —	65 —
Detti concambiati	»	— —	63 50
Prestito Romano, Blount	»	— —	63 —
Detto Rothschild	1 giugno 71	— —	63 50
Banca Nazionale italiana	1 luglio 71	1000 —	— —
Banca Romana	»	1000 —	1185 —
Banca Generale		— —	585 —
Azioni Tabacchi	»	500 —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	— —
Strade Ferrate Romane	1 ottobre 65	500 —	98 —
Obbligazioni dette	1 luglio 71	500 —	167 —
Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	631 —
Gas di Civitavecchia	»	500 —	487 —
Pio Ostiense	»	430 —	63 —

OSSERVAZIONI.

Visto: *Il Deputato di Borsa*
GIUSEPPE RIBACCHI.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 5 ottobre 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	760 4	759 5	758 6	761 4	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente) TERMOMETRO
Termometro esterno (centigrado)	17 0	26 7	25 2	21 0	Massimo = 27 1 C. = 21 7 R.
Umidità	82 | 11 76	77 | 20 18	61 | 14 82	86 | 16 06	Minimo = 15 8 C. = 12 6 R.
Anemoscopio	N. 1	S. 15	S. 12	S. 0	
Stato del cielo	5. str. sparsi	2. nuvolo	0. tutto cop.	2. annebb.	

ANNUNZI A PAGAMENTO — Venerdì, 6 Ottobre 1871

Intendenza di Finanza di Grosseto

AVVISO D'ASTA

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 10 ottobre 1871, e nell'ufficio della Regia prefettura in Scansano, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, e coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti rimasti invenduti al precedente incanto tenutosi il giorno 25 settembre ultimo scorso.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere scritta in carta da bollo da lire una, e secondo il modello sotto indicato.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca in ragione del cento per cento, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella Gazzetta Ufficiale anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e quella che verrà estratta per la prima si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà alla aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo d'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura, nel modo prescritto dagli art. 96, 97 e 98 del regol. 22 agosto 1867, n. 3852.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nel giornale del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti. Per i lotti di valore inferiore a lire 8000 non si fa luogo all'inserzione dell'avviso nel giornale: gli aggiudicatari non avranno quindi a sopportare spesa per questo titolo.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimerid. alle ore 4 pom. presso questa intendenza e negli uffici del registro della provincia.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini dell'articolo 404, lettera F, del Codice penale toscano, e degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni dei Codici stessi.

Num. progressivo dei lotti	Numero della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	Superficie in misura legale Ett. Ari Cen.	Superficie in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo d'incanto
238	203	Santa Fiora	Monastero di S. Chiara	Terreno seminativo, lavorativo e castagnato detto la Montagna	41 36 64	»	8360 66	836 07	501 64	»	»
142	130	Cinigiano	Mensa vesc. di Montalcino	Due poderi detti la Terricella e Podere del Vescovo	110 10 77	»	18240 »	1824 »	1094 40	3856 72	»

4210 Grosseto, 26 settembre 1871.

L'Intendente: PAGANI.

R. PREFETTURA DELLA PROV. DI TREVISO

Avviso d'Asta.

Il pubblico è avvertito che sabato 7 ottobre di quest'anno, alle ore 2 pom., in Treviso, ed in una sala di questa R. Prefettura, avanti all'illustrissimo signor prefetto della provincia, o di chi per esso, si procederà col metodo delle offerte segrete agli incanti per

L'appalto del lavoro di costruzione di una diga a presidio della sponda sinistra di Piave, nella località detta Prato delle Zattere, ed a repellente regolatore del corso del fiume, per L. 73,150 a base d'asta.

Le schede delle offerte dovranno portare un tanto per cento di ribasso sul prezzo di appalto.

Gli aspiranti all'asta dovranno produrre un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto, dalla autorità del luogo di domicilio del licitante, ed un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto, o dal sottoprefetto o dal Regio commissario distrettuale, il quale sarà rilasciato da non più di sei mesi, comprovante la idoneità del concorrente alla esecuzione del lavoro.

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni 80, dalla data del verbale di consegna.

I fatali per la diminuzione, non inferiore al ventesimo, stante l'urgenza, sono fissati a giorni 10, e così scadranno a mezzodì preciso del giorno di martedì 17 ottobre prossimo venturo.

I concorrenti dovranno fare, per garanzia dell'asta, un previo deposito di L. 3500 in numerario, od in biglietti della Banca Nazionale, oppure in cartelle del Debito Pubblico al corso della giornata.

Le offerte in ribasso, durante il periodo dei fatali, dopo seguita l'aggiudicazione, ed in ogni caso non mai inferiore al ventesimo, sul prezzo cui fu aggiudicato l'appalto, vogliono essere corredate del prescritto deposito delle L. 3500, nonchè dei certificati occorrenti per poter concorrere all'asta.

Il deliberatario, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà prestare una cauzione equivalente al decimo del prezzo, cui fu deliberato l'appalto, in numerario o biglietti della Banca Nazionale, oppure in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa della giornata, rappresentanti il detto valore.

Qualora il deliberatario nel termine fissatogli non proceda alla stipulazione del contratto ed alla contemporanea prestazione della cauzione, s'intenderà decaduto dal deliberamento, ed incorrerà di dritto e di fatto nella perdita delle L. 3500 depositate a garanzia dell'asta.

Tutte le spese degl'incanti, di deliberamento, contratto, delle copie, di bollo, cancelleria e di registro si dichiarano a carico dell'impresario, che perciò farà un previo deposito di L. 850 unitamente a quello di L. 3500 per poter far partito all'asta.

Il capitolato degli oneri relativi al presente incanto, non che i disegni e le altre carte annesse al progetto, sono visibili a chiunque presso questa segreteria di prefettura, nelle ore che l'ufficio rimane aperto.

Treviso, addì 26 settembre 1871.

4209 — *Il Segretario di Prefettura:* C. COSTA.

Prestito di Barletta

La Banca d'Emissione B. Testa e C., avendo amichevolmente liquidata con gli altri suoi cointeressati la partecipazione da essa assunta nel Prestito a premi della città di Barletta, si pregia prevenire tutti i portatori di titoli del prestito suddetto che da oggi in poi dovranno rivolgersi al Sindacato di Napoli, rappresentato dal signor O. Fanelli, e in Firenze dal signor E. B. Scheyer, via Tornabuoni, 10.

Firenze, il 10 settembre 1871.

B. TESTA e C.

SINDACATO DEL PRESTITO DELLA CITTÀ DI BARLETTA

I sottoscritti hanno l'onore di prevenire il pubblico che dietro accordi tra i componenti il Sindacato del Prestito di Barletta ed i signori B. Testa e C. di Firenze, questa ditta avendo liquidato amichevolmente la sua partecipazione di questo Prestito, cessa dalla rappresentanza pel suddetto Prestito.

I versamenti, le comunicazioni e quant'altro riguarda il nominato Prestito, dovranno quindi esser fatti ai sottoscritti rappresentanti del Sindacato in Italia.

Firenze, il 12 settembre 1871.

ONOFRIO FANELLI, Napoli, via Toledo, 256.
4094 — E. B. SCHEYER, Firenze, via Tornabuoni, 10.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Palermo

Certifica

Che il detto tribunale, sezione promiscua, con deliberazione del giorno venti maggio mille ottocento settantuno, sull'istanza dei signori Lanza Galeotti Pietro fu Giuseppe, e questo perchè minorenne rappresentato dalla signora Galeotti Sofia fu Bonaventura vedova Lanza, qual madre ed amministratrice, e dal signor cavaliere Ercole Lanza amministratore, ordinò che la rendita di lire centoquaranta annue iscritta nei registri della cessata Direzione del Debito Pubblico di Palermo, sotto il numero diciassettemila quattrocento diciannove, in data sette febbraio mille ottocento sessantatrè, col numero di posizione quattromila seicentoventi, in favore del legato per celebrazione di messe, rappresentato per la proprietà dal signor Lanza Spinelli Giuseppe fu Pietro, sia dalla Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze sciolta dal vincolo di usufrutto a favore del sacerdote D. Ottavio Lanza, ed intestata nella proprietà a favore del signor Lanza Galeotti Pietro fu Giuseppe, rappresentato dalla madre signora Galeotti Sofia vedova Lanza, e nell'usufrutto col godimento dal 1° gennaio mille ottocento settantuno a favore del sacerdote D. Salvatore Lanza del fu Giuseppe, qual nuovo cappellano celebratario. Da ultimo dispose: 1° che in favore del detto cappellano sia rilasciato il corrispondente mandato di usufrutto; 2° che i semestri siano al detto nuovo celebratario pagati in Palermo; 3° che l'ultimo semestre corso dal primo luglio a tutto il mese di dicembre mille ottocento settanta sia pagato con buono al signor Francesco Lanza del fu Pietro come esecutore testamentario dell'eredità del fu sacerdote D. Ottavio Lanza.

E perchè costi ove di ragione rilascia il presente a richiesta del procuratore signor Francesco Buttafuoco.

Oggi li 9 settembre 1871.

Il cancelliere
4143 — FERDINANDO SAVAGNONE.

AVVISO.

Si diffida il pubblico dal far acquisto d'una bolletta rilasciata dallo stabilimento comunale della fusione dei grassi li 5 ottobre corrente, intestata a Marco Sabatini col num. 6, del peso netto in grasso di chilogrammi 33 4, ed in sevo di chilogrammi 28 3.

4204 — MARCO SABATINI.

AVVISO.

Il cav. Lorenzo Grottanelli, di Siena, ad ogni più utile effetto di ragione, rende noto al pubblico che egli non ha fatte, nè fa operazioni cambiarie di sorta, e che in conseguenza non sarà per riconoscere alcuna cambiale o biglietto all'ordine che per avventura potessero essere in corso con il di lui nome.

4193 — L. GROTTANELLI.

AVVISO.

4200

La contessa Teodosia Dzieduszycka, proprietaria della fattoria di Sammontana, situata nelle comunità di Empoli e di Montelupo (Fiorentino), inibisce a chiunque di introdursi a cacciare con fucile e qualsiasi altro mezzo di aucupio nei possessi formanti la detta fattoria, intendendo di valersi contro i trasgressori dei diritti accordati dalle veglianti leggi.

Firenze, 4 ottobre 1871.

Eccellentissimo Tribunale civile e correzionale di Roma.

Ad istanza del signor Augusto Cecchi possidente, che per gli effetti del presente atto elegge il suo domicilio nella via di Ripetta, n. 99, rappresentato dal procuratore Gioacchino Pediconi,

Io sottoscritto usciere presso il tribunale ho intimato il signor Vincenzo Natili per affissione ed inserzione atteso l'incognito domicilio che l'istante intende diffidare l'intimato che qualora nel termine di otto giorni decorrendi da oggi non soddisfi ai patti del contratto d'affitto della Mola di Ponte Sisto in specie per il pagamento della pigione decorsa, andrà ad istruire analogo giudizio tanto per ottenere il pagamento delle pigioni tutte decorse, quanto per la riscossione del contratto stante l'inadempimento de' patti. Tanto ha protestato e protesta per tutti gli effetti di legge.

4185 — GIOACCHINO PEDICONI, proc.

TRIBUNALE CIVILE DI SIENA.

Udienza 11 settembre 1871.

(2ª *pubblicazione*)

Omissis, etc. — Autorizza il sig. Santi De Santi, come padre ed amministratore legittimo dei signori Gaetano e Vittoria De Santi a ritirare liberamente dalla Cassa dei Depositi e Prestiti di Firenze la somma di lire italiane duemila, e dal Monte dei Paschi di Siena quella di lire milleseicento ottanta, depositatavi dall'ora defunto sacerdote don Ansano Santi, ed a rilasciarne la relativa quietanza, con ingiunzione che tali somme siano da lui erogate nella dimissione delle passività indicate nel ricorso (5 settembre stante). E ciò senza responsabilità dell'uno e dell'altro stabilimento, e così nemmeno quanto all'uso ed erogazione che delle somme stesse sarà per fare il ricorrente, nelle mani del quale verranno liberamente sborsate.

P. Citerni, ff. di presidente.
M. Tombesi, vicecanc.

Per copia conforme:
3980 — F. LANZI.

DIFFIDAMENTO.

Il sottoscritto notaio Nicolò Verdoja di Salussola, diffida il pubblico che esso non intende di pagare verun debito che la di lui nuora Marietta Caucino vedova del notaio Alessandro di Vercelli, ove essa dimora, sia per contrarre con chicchessia, epperciò dichiara e formalmente diffida di non volerne essere per nulla responsale.

Salussola (Biella) il 28 settembre 1871.

4133 — Notaio NICOLO' VERDOJA.

4196

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA.

Essendo risultato infruttuoso l'incanto tenuto in questa prefettura nel dì 28 settembre p. p. per l'appalto del servizio di fornitura e del lavoro nella casa di relegazione di Santa Maria Apparente in Napoli, il Ministero dell'interno, Direzione Generale delle carceri, ha autorizzato questa prefettura a procedere ad un secondo incanto, sulle stesse basi del primo, facendosi luogo al deliberamento con qualunque numero di concorrenti. Epperò si dovrà nel dì 16 del corrente mese di ottobre, alle ore 12 meridiane, procedere nell'ufficio di questa prefettura, innanzi al signor prefetto o chi per lui, al pubblico incanto, col metodo dei partiti segreti, pel succennato appalto diviso in un unico lotto, giusta il riparto risultante dalla seguente tavola:

Num. d'ordine dei lotti	Circoli di carceri giudiziarie e stabilimenti penali componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti: Parti dei capitoli	Tavole relative	Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'anno	Diaria fissata per l'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Importo del deposito per adire all'asta	Esemplari de' capitoli d'oneri a carico del deliberatario: Quantità	Importo
Unico	Casa di relegazione di Santa Maria Apparente	Servizio della casa e del lavoro	Parte 1ª, titolo 2° della parte 2ª parte 3ª	B, E, H, M, O, P, Q, R parte 2ª	327,096	L. 1	785	1200	5	L. 11 25

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI.

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni sei, decorrendi dal 1° gennaio 1872 al 31 dicembre 1877.

2° L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate per ciascun lotto nelle colonne 4 e 5 della tavola sovrastante.

3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6 della tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta sui prezzi indicato nella colonna 7 della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, numero 5852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 7 della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sovra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito interinale indicato nella colonna 9 della tavola, in contanti od in biglietti di banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle tavole A, B, C dei capitoli, sono quelli scritti a penna nelle tavole stesse alla colonna 7. Tanto i capitoli d'oneri quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.

9. L'appalto sarà deliberato al migliore offerente purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.

10. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 31 ottobre corrente, alle ore 12 meridiane.

11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 8 della tavola sovraindicata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui, è parola alla colonna 9 della tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9 della tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

CONDIZIONI SPECIALI.

14. L'obbligo della somministrazione del lavoro è limitato per l'appaltatore a quei detenuti che vi si vogliono applicare a mente dell'art. 5 del regolamento 28 agosto 1862.

15. La quantità dei tessuti di lana che la casa di correzione di Salicetà San Giuliano e la casa di forza di Volterra, le sole per ora incaricate di tale somministrazione, sono tenute di fornire all'appaltatore vien limitata a quella consentita dalle forze produttive di quelle lavorazioni. Epperò a cura delle rispettive Direzioni dovrà in principio di ogni anno essere notificata all'impresa la quantità approssimativa degli occorrenti tessuti e dei capi di vestiario, che assumono impegno di somministrare nell'anno, fatta facoltà all'appaltatore di provvedersi altrimenti per la quantità occorrente in più.

Napoli, 2 ottobre 1871.

Il Segretario della Prefettura: FRANCESCO CELANTTA.

MINISTERO DELL'INTERNO — Direzione Generale delle Carceri
Ufficio di Prefettura di Bologna

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura e del lavoro in alcuni stabilimenti carcerari situati nella provincia di Bologna.

In seguito a diserzione del primo incanto, si fa noto al pubblico che alle 10 ant. di lunedì prossimo, giorno 16 del mese di ottobre p. v., nell'ufficio della prefettura di Bologna, si addiverrà, alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, al pubblico incanto col metodo dei partiti segreti per l'appalto rispettivo del servizio di fornitura e del lavoro nei sottoindicati stabilimenti carcerari esistenti nella provincia e divisi in lotti giusta il riparto risultante dalla seguente tavola:

Num. d'ordine dei lotti	Circoli di carceri giudiziarie e stabilimenti penali componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti: Parti dei capitoli	Tavole relative	Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Importo del deposito per adire all'asta	Esemplari dei capitoli d'oneri a carico del deliberatario: Quantità	Importo
Unico	Casa di pena di Forte Urbano presso Castelfranco.	Servizio della casa e del lavoro	Parte 1ª, titolo 2° della parte 2ª parte 3ª	B E H M O P Q R, p. 2ª	1,045,667	L. 0 95	2510	3800	5	L. 11 25

A norma poi dell'art. 88 del regolamento approvato con R. D. 4 settembre 1870, n. 5852, si procederà all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI.

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni sette decorrendi dal 1° gennaio 1872 al 31 dicembre 1878.

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4 e 5 della tavola sovrastante.

3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6 della tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta separatamente per ciascun lotto sui prezzi rispettivamente indicati nella colonna 7 della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso ai prezzi fissati nella colonna 7 della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli, non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare separatamente per ogni lotto la offerta di ribasso estesa sovra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito interinale indicato nella colonna 9 della tavola, in contanti od in biglietti di banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle tavole A, B, C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle tavole stesse alla colonna 7. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.

9. L'appalto sarà deliberato per ciascun lotto al migliore offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione generale delle carceri in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.

10. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 31 ottobre prossimo, alle ore 12 meridiane.

11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma rispettivamente indicata nella colonna 8 della tavola sovraccitata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9 della tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9 della tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

CONDIZIONI SPECIALI.

14. Il deliberatario avrà anche l'onere della fornitura pei prevenuti che siano rinchiusi nel precitato stabilimento di Forte Urbano presso Castelfranco, e dovrà soddisfarlo a forma dei capitoli d'oneri (parte 1ª, titolo 1° della parte 2ª, tavole A D G L O P. Il prezzo unico per ogni giornata di presenza, di che all'art. 2 dei detti capitoli, resta invariabilmente fissato in centesimi 58.

15. A tutti indistintamente gli agenti di custodia dello stabilimento predetto, sia che prestino servizio nel quartiere dei condannati, sia che lo prestino in quello dei prevenuti, il deliberatario dovrà fare tutte le somministrazioni portate dalla tavola Q, non che quelle stabilite alla parte 2ª della tavola R, e tutto ciò ai termini dei capitoli precitati.

16. La quantità dei tessuti di lana che la casa di correzione di Saliceta San Giuliano e la casa di forza di Volterra, le sole per ora incaricate di tale somministrazione, sono tenute di fornire all'appaltatore, viene limitata a quella consentita dalle forze produttive di quelle lavorazioni. Epperò a cura delle rispettive Direzioni dovrà in principio d'ogni anno essere notificata all'impresa la quantità approssimativa degli occorrenti tessuti e dei capi di vestiario che assumono impegno di somministrare nell'anno, fatta facoltà all'appaltatore di provvedersi altrimenti per la quantità occorrente in più.

Addì 30 settembre 1871.

Per detto ufficio di prefettura
4179 — ULISSE SARTORI, segr.

4203

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI BASILICATA

Avviso d'asta.

Si rende noto al pubblico che il giorno 13 ottobre 1871, alle ore 12 meridiane, si provvederà all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Matera.

1. L'appalto avrà la durata dal 1° novembre 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere alla riscossione anche nel comune appaltato delle addizionali e dazi comunali, dividendo col municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 16 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e secondo le prescrizioni del regolamento generale pei dazi interni di consumo approvato con Reale decreto 25 agosto 1870, num. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone è di lire quarantamila (L. 40,000) offerto dai signori Caropreso Francesco e Pascarelli Francescopaolo.

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, numero 5852.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova di avere depositato a garanzia della medesima nella tesoreria provinciale o in una delle circondariali, una somma uguale al sesto del canone annuo attribuito al comune.

6. L'offerente dovrà nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza, la prefettura e le sottoprefetture della provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo per l'aggiudicazione sarà dal ministro delle finanze inviata all'intendente di finanza.

9. Con altro avviso si indicherà l'avvenuta aggiudicazione. I fatali utili per l'offerta d'aumento del ventesimo scadranno col giorno 16 ottobre p. v., alle ore 12 meridiane. Qualora vengano in tempo utile presentate offerte di aumento ammissibili, si terrà il nuovo incanto col metodo della estinzione delle candele, il 22 ottobre in corso.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione sarà riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 92 del precitato regolamento, e subordinatamente all'avviso del Consiglio di Stato.

12. La cauzione definitiva del contratto è stabilita in 6 dodicesimi del canone annuo pel quale seguì l'aggiudicazione.

13. Pei mesi di novembre e dicembre 1871 il canone sarà pagato in proporzione del tempo e del canone annuo pel quale seguì l'aggiudicazione.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario e di mandamento della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale *La Nuova Basilicata,* gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Potenza, il dì 2 ottobre 1871. — *L'Intendente di finanza:* CASTAGNINO.

Intendenza Militare della Divisione di Verona

AVVISO D'ASTA.

Stante la deserzione del primo incanto si notifica che dovendosi addivenire alle provviste periodiche del frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, si procederà in Verona, addì 11 andante mese, alle ore una pom., nel locale dell'ufficio suddetto, sito in corso Vittorio Emanuele, al n. 2019, primo piano, avanti l'intendente militare della divisione, all'appalto col mezzo dei pubblici incanti ed a partiti segreti della provvista del

Frumento occorrente pei panifici militari sottodescritti.

L'appalto sarà diviso in lotti come segue:

Indicazione dei panifici militari	Grano da provvedere: Qualità	Quantità dei quintali	Diviso in: Lotti numero	Quantità per cadun lotto	Prezzo di base d'asta per cadun quintale	Somma per cauzione di cadun lotto	EPOCHE stabilite per le consegne da farsi in tre rate eguali
Verona	Nostrale	8000	80	100	31 60	200 »	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.
Brescia	id.	4000	40	100	31 80	200 »	

Il frumento dovrà essere del raccolto dell'anno 1871.

I capitoli generali e speciali che servono di base a detto appalto sono visibili nell'ufficio suddetto e presso tutte le Intendenze militari. I campioni sono visibili presso questa Intendenza militare ogni giorno dalle 10 ant. alle 4 pom.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere all'ufficio di Intendenza militare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto nelle casse dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali, di una somma in contanti od in cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia, eguale allo ammontare della cauzione sovra specificata. Queste cartelle saranno ricevute per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositate.

Il suddetto deposito provvisorio verrà poi pei deliberatari convertito in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti agli appalti di presentare anche i loro partiti a qualunque ufficio di Intendenza militare. Di questi ultimi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Intendenza militare, per il giorno dello incanto prima dell'apertura della scheda del Ministero, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

I partiti condizionati non saranno accettati.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che sul prezzo stabilito nel premesso specchio avrà in schede firmate, suggellate e compilate in carta bollata da lire una, offerto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello stabilito dal Ministero della Guerra, in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

In questo secondo incanto seguirà il deliberamento quand'anche venisse presentata una sola offerta e fosse accettabile.

Nell'interesse del servizio, il Ministero ha ridotto a giorni cinque il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo, da decorrere dalle ore 12 meridiane del giorno del deliberamento provvisorio.

Per la stipulazione dei contratti, sono a carico del deliberatario tutte le spese di carta bollata, di copia, di diritti di segreteria, stabiliti dalla legge 23 luglio 1853, n. 4529, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta, e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, ed altre spese relative, in proporzione dei lotti aggiudicati, non che le spese per la tassa di registro secondo le leggi vigenti.

Verona, 3 ottobre 1871.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: SCOLART.

4222